

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Rapporti tra Società e Beneficiario

Art. 1 – Oggetto e delimitazione della garanzia

Alle condizioni tutte previste nella presente polizza, la Società si costituisce fideiussore solidale nell'interesse del Contraente ed in favore del Comune garantito per gli importi dal primo dovuti in dipendenza degli obblighi di cui alla causale di garanzia fino alla concorrenza della somma massima garantita indicata nel frontespizio e fino a liberazione della garanzia, da rendersi mediante restituzione della polizza con annotazione di svincolo o dichiarazione liberatoria.

L'obbligo del fideiussore non si estende alle sanzioni eventualmente dovute dal Contraente, a meno che le stesse non siano espressamente ricomprese in garanzia secondo le indicazioni contenute nel frontespizio e concorrano a formare la somma massima garantita.

Art. 2 – Pluralità di Contraenti anche non dichiarati

La garanzia è prestata nell'interesse di tutti i soggetti obbligati verso il Comune in relazione alla causale in frontespizio, anche se non espressamente dichiarati in polizza. Questi sono tutti tenuti in solido verso la Società per gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

Art. 3 – Pagamento dei premi

Il mancato pagamento dei premi non potrà essere opposto in nessun caso al Comune.

Art. 4 – Pagamento delle somme garantite

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Comune, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

La Società inoltre rinuncia ad avvalersi di quanto previsto dall'art.1957 c.c.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 – Surrogazione

La Società è surrogata al Comune, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo, nonché verso tutti i soggetti originariamente obbligati o divenuti successivamente tali nei confronti del Comune stesso.

A tal fine il Comune formalizzerà gli atti per consentire l'esercizio dell'azione di surroga nei confronti di tutti gli obbligati; inoltre comunicherà, a richiesta della Società, le notizie riferite alla percentuale di trasformazione edilizia eseguita, alle eventuali volture del permesso di costruire, ad eventuali cessioni delle aree o degli immobili ed ai pagamenti delle rate degli oneri concessori.

Art. 6 – Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 7 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

L'Agente certifica che la firma del Contraente è stata apposta in sua presenza previa verifica di documento di identità

L'AGENTE